

Risposta n. 326/2021

OGGETTO: Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L' istante, rappresenta che a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 2, del DL n. 35 del 2005 convertito in Legge n. 80 del 2005, è stata data la possibilità all'acquirente di un veicolo di presentare, quale titolo per l'iscrizione al PRA, in alternativa all'atto di vendita in forma di scrittura privata autenticata, un'istanza redatta ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000.

Con risoluzione n. 140/E del 4/10/2005, a seguito di richiesta di interpello da parte dell'istante in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo sull'istanza dell'acquirente, è stato precisato che, nel caso in cui l'istanza in questione sia stata redatta sulla nota di trascrizione (mod. NP2) trova applicazione quanto previsto all'art. 13, comma 3, n. 15 del d.P.R. n. 642 del 1972 e, quindi, l'imposta di bollo viene assolta una sola volta sulla nota di richiesta della formalità.

Diversamente, qualora l'istanza dell'acquirente sia stata redatta fuori della nota di richiesta con modulo a parte, è necessario l'assolvimento di una ulteriore imposta di

bollo sull'istanza dell'acquirente stessa, ai sensi dell'art. 3, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972.

Con l'entrata in vigore del d. Lgs. n. 98 del 2017 che ha introdotto, in un contesto di piena cooperazione tra i sistemi dell'istante e MIT, un nuovo Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, la modulistica per la richiesta delle operazioni al PRA e alla Motorizzazione è stata sostituita da un'istanza unificata (prevista all'art. 2, comma 1, il cui modello è stato approvato con Decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione del 13/3/2019).

Tale istanza unificata, nei casi previsti dalla normativa di cui alla L. n. 80 del 2005, svolge anche la funzione di istanza dell'acquirente. In tal caso, in applicazione di quanto previsto al sopra citato art. 13, comma 3, n. 15, non viene assolta alcuna imposta di bollo aggiuntiva per l'istanza dell'acquirente

In presenza di richieste di immatricolazione/iscrizione di più veicoli acquistati contestualmente da un medesimo acquirente (ipotesi che accade prevalentemente in presenza di operatori professionali che acquistano lotti di veicoli come ad es. Società di noleggio, rivenditori auto ecc.), è possibile presentare una istanza unificata in forma cumulativa.

In tal caso, non essendo l'istanza unificata predisposta per la presentazione di un'istanza dell'acquirente in forma cumulativa, è necessaria la presentazione di un'istanza dell'acquirente redatta su modello a parte che, come chiarito a suo tempo con la Risoluzione n. 140/E del 2005, deve assolvere l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

Il d. Lgs. n. 98 del 2017 prevede che le istanze per il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di proprietà (DU) e la relativa documentazione a corredo siano digitalizzate e trasmesse in modalità telematica.

Al riguardo, in applicazione di quanto previsto dalla normativa sul DU, l'istante sta implementando i programmi per la predisposizione in modalità nativa digitale dell'istanza dell'acquirente che, a parere dello scrivente, sarà soggetta al versamento

dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1- *bis* della citata tariffa.

Tanto sopra premesso si chiede che sia consentito all'istante di richiedere l'autorizzazione alla riscossione in modalità virtuale dell'imposta di bollo, prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 642, per gli atti dell'art 3, comma 1- *bis*, della tariffa, quando l'istanza dell'acquirente sia stata redatta su modulo a parte.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante rappresenta che in merito alle modalità di riscossione dell'imposta di bollo sugli atti di vendita digitali autenticati dallo STA, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 33/E del 9/10/2015 con la quale l'istante è stato autorizzato a riscuotere in modalità virtuale l'imposta di bollo sulle autentiche degli atti effettuati dagli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA).

Considerato che anche la redazione dell'istanza dell'acquirente in modalità digitale rientra negli stessi processi che sottendono alla redazione dell'atto di vendita digitale in quanto sostanzialmente gli STA, collegandosi, tramite il CED Motorizzazione, al Sistema Informativo dell'istante, possono redigere a seconda dei casi, o l'atto di vendita digitale o l'istanza dell'acquirente, si ritiene, per analogia, che anche in tale ipotesi ricorrano gli stessi presupposti, affinché possa essere consentito all'istante di richiedere l'autorizzazione alla riscossione in modalità virtuale dell'imposta di bollo ai sensi dell'art 3, comma 1- *bis*, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, quando l'istanza dell'acquirente sia stata redatta su modulo a parte.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In linea generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1- *bis*, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, le istanze trasmesse in via telematica dirette

agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, sono soggette all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

A tale articolo della tariffa sono riconducibili le istanze dell'acquirente in modalità digitale quando sono redatte su modulo a parte; si rammenta che con risoluzione n. 140 del 2005 l'Agenzia ha già avuto modo di precisare che *«Nella diversa ipotesi in cui l'istanza dell'acquirente venga redatta separatamente dalla nota di iscrizione - utilizzando non il modello NP2, ma un apposito modulo denominato "Istanza dell'acquirente ai fini della prima iscrizione al P.R.A." predisposto dall' (XX)-l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, deve essere assolta sia per l'istanza che per la nota di iscrizione»*.

Tali istanze soggette all'imposta di bollo rientrano tra gli atti e documenti per i quali su richiesta degli interessati, come previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 642, può essere consentito che il pagamento dell'imposta avvenga in modo virtuale.

A tal fine l'istante deve presentare istanza alla competente Direzione Provinciale delle Entrate per integrare l'autorizzazione al pagamento dell'imposta in modo virtuale già rilasciata (XYZ del .././....) avendo cura di indicare il numero presuntivo delle istanze dell'acquirente presentate su modulo a parte e soggette all'imposta di bollo di cui all'articolo 3, comma 1- *bis*, della Tariffa, che potranno essere ricevute durante l'anno.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)